



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 22

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 28 marzo 2023

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 23 marzo 2023 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 14/3/2023, pervenuto in pari data, prot.n.498, presentato dalla Florentia Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Gregorio Ciampa, e dal Sig. Marco Vito, tesserato e allenatore della Florentia Rugby ASD, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Toscano nella riunione dell'8/3/2023, Comunicato GST U15/21, pubblicato in data 9/3/2023, che, in relazione alla gara del raggruppamento Under 15, disputata in data 4/3/2023, Florentia Rugby ASD v Vasari Junior Arezzo SSDARL, ha sanzionato lo stesso Sig. Marco Vito con l'interdizione di un mese (dal 9/3/10/2023 all'8/4/2023 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett.b), (proteste), e lett. h), (offese pubblico e giocatori), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il reclamo *de quo*, il Sig. Marco Vito, allenatore della Florentia Rugby ASD e quest'ultima associazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, hanno impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo che nella circostanza riferita dall'arbitro il Sig. Vito si era solo limitato a chiedere spiegazioni durante la partita e che se il suo comportamento fosse stato realmente offensivo il direttore di gara lo avrebbe dovuto allontanare immediatamente dal recinto di gioco e, quindi, concludeva chiedendo l'annullamento della squalifica e, in subordine, la riduzione della stessa al minimo edittale o alla misura ritenuta di giustizia.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicco - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 15/3/2023 fissava la Camera di Consiglio per il giorno 23/3/2023, da svolgersi anche in modalità da remoto mediante la piattaforma per videoconferenza zoom.

Alla suddetta camera di consiglio compariva il reclamante Sig. Marco Vito, il quale illustrava i motivi del reclamo, rappresentava che nell'occasione non aveva certamente offeso alcuno e concludeva chiedendo l'accoglimento del reclamo.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che il Sig. Marco Vito, in occasione della gara del raggruppamento Under 15 del 4/3/2023, Florentia Rugby ASD v Vasari Junior Arezzo SSDARL, avrebbe protestato nei confronti del direttore di gara e lo avrebbe offeso, come riportato nel referto arbitrale.

Preliminarmente, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

In particolare, sui fatti oggetto del reclamo il sig. Giuseppe Edmondo Di Benedetto, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto che *"All'incirca al minuto 16 del primo tempo al verificarsi di una touche per il Vasari Junior Arezzo l'allenatore del Florentia Rugby Vito Marco, tessera F.I.R. 178520, ha manifestato il suo dissenso chiedendomi spiegazioni in maniera poco consona, con l'utilizzo di un tono offensivo e un linguaggio corporeo intimidatorio, provocando fastidi sia al sottoscritto sia ai giocatori di entrambe le squadre, perciò sono dovuto intervenire fermando il gioco per un richiamo verbale al soggetto sopracitato"*.

Ciò posto, dall'esame del referto arbitrale risulta che il Sig. Vito ha tenuto un comportamento complessivo che integra solo la fattispecie delle "proteste" di cui all'art. 28/1, lett. b), del Regolamento di Giustizia, in quanto il direttore di gara avrebbe ravvisato nel contegno dello stesso Vito un carattere offensivo e intimidatorio del "tono" e del "linguaggio corporeo"



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

secondo una propria valutazione soggettiva, mentre nel referto non sono state riportate circostanze o espressioni aventi una propria evidente connotazione oggettivamente offensiva, intimidatoria o irrispettosa, sia nei confronti dell'arbitro che dei giocatori o del pubblico o di qualunque altra persona ammessa al recinto di gioco.

Questa Corte, pertanto, ritiene che, dal tenore e dal contesto delle proteste formulate e considerato che per la fattispecie *de quo* è prevista una sanzione "sino a un mese e quindici giorni", in ragione del suo potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia nella irrogazione della sanzione, sia adeguata al caso di specie la sanzione di quindici giorni di interdizione.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 28/1, lett. b), (proteste all'arbitro), e lett. h), (offese al pubblico e giocatori), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Toscano impugnato, sanziona l'allenatore e tesserato Sig. Marco Vito con l'interdizione di quindici giorni (dal 9/3/2023 al 23/3/2023 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 23-28 marzo 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello
Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro